

**L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2021**

Con la presente newsletter vogliamo offrirvi un memorandum operativo relativo alle scadenze e agli adempimenti che riguardano il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021.

L'iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile.

Inoltre, ad oggi non risulta prorogato l'art. 106 comma 1 del DL 18/2020 che consentiva, in deroga a quanto previsto dagli art. 2364 comma 2 (per spa e le sapa) e 2478-bis comma 2 c.c. (per le srl) o alle diverse disposizioni statutarie, di convocare l'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; al momento dunque l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021 dovrà avvenire entro 120 giorni, e quindi entro il prossimo 30 aprile 2022.

In merito segnaliamo tuttavia che con comunicato pubblicato in data 9 marzo 2022, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha dato notizia dell'invio al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e alle Commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato, di lettere contenenti la richiesta di prorogare nuovamente il termine finale di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci societari chiusi al 31 dicembre 2021 a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Di seguito vi schematizziamo i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e approvazione del bilancio di esercizio, nonché alla conseguente presentazione della dichiarazione dei redditi, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi.

Adempimenti	Scadenze	Termini	
		Ordinari (120 gg), fatto salvo eventuali proroghe	Particolari esigenze relative a struttura e oggetto sociale ex art. 2364 -2478 bis C.C. (180 gg)

- Redazione PROGETTO DI BILANCIO da parte degli amministratori (SP, CE, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario (se obbligatorio)).	Comunicazione all'Organo di Vigilanza e di Revisione Legale dei Conti (se esistente) entro 30 giorni precedenti la data fissata per la prima adunanza assembleare dei Soci.	31/03/2022 (se è presente l'Organo di Vigilanza e Revisione)	30/05/2022 (se è presente l'Organo di Vigilanza e Revisione)		
- Redazione della RELAZIONE SULLA GESTIONE da parte degli amministratori (se obbligatoria).	Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino alla sua approvazione.			15/04/2022 (in assenza dell'Organo di Vigilanza e Revisione)	14/06/2022 (in assenza dell'Organo di Vigilanza e Revisione)
- Comunicazione del bilancio e della relazione agli Organi di Vigilanza e Revisione Legale dei Conti.					



- Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli Organi di Vigilanza e Revisione (se obbligatori) nella sede della società con gli eventuali allegati.	Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea dei soci.	15/04/2022	14/06/2022
- Spedizione raccomandata (o con diverso strumento di comunicazione previsto nello Statuto) ai Soci o aventi diritto per la convocazione dell'assemblea.	Entro i termini previsti statutariamente (normalmente 8 giorni).	22/04/2022	21/06/2022
- Assemblea di approvazione del bilancio.	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio salvo adozione maggior termine (max 180 gg).	30/04/2022	29/06/2022
- Deposito del bilancio e degli allegati al Registro delle Imprese.	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.	30/05/2022	29/07/2022
- Pagamento imposte di esercizio		Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (30/06/2022) oppure + 30 gg con maggiorazione dello 0,40%	Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31/07/2022) oppure + 30 gg con maggiorazione dello 0,40%
- Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del 11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	30/11/2022	



L'APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI BILANCIO

L'organo amministrativo della società deve provvedere ad approvare la bozza del bilancio entro il prossimo 31 marzo; tale data risulta il termine ultimo qualora sia presente un organo di controllo, situazione nella quale rientrano anche tutte le piccole Srl che hanno nominato il revisore unico.

È infatti necessario:

- concedere 15 giorni di tempo al controllore, per predisporre la propria relazione;
- disporre della documentazione completa da depositare presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la data fissata per l'assemblea di approvazione.

Poiché il codice civile prevede che il bilancio sia approvato nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, si possono agevolmente ricavare le scadenze sopra riportate.

L'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'organo amministrativo, come dettagliato sopra, deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l'approvazione.

La data di fissazione del consesso dovrà rispettare il termine ultimo del 30 aprile 2022.

Nessuna responsabilità, invece, ricade sull'organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione.

A tale riguardo, potremmo ricordare che:

- in caso di assemblea deserta, ove sia presente l'organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell'impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);
- nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;
- ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l'assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l'organo amministrativo dovrà procedere ad una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. **N.B.** Si rammenta che la continua inattività dell'assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell'appuntamento annuale di approvazione del bilancio.

LE AGEVOLAZIONI PER CONTRASTARE LA PANDEMIA

L'articolo 106, D.L. 18/2020 - reso attuale dall'articolo 3, D.L. 228/2021 - prevede che, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie:

- le Spa;
- le Sapa;
- le Srl;
- le società cooperative e le mutue assicuratrici,

possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

1. l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza; e
2. l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

1. l'identificazione dei partecipanti;
2. la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Tali previsioni risultano applicabili alle assemblee che si svolgeranno entro il prossimo 31 luglio 2022.

Le Srl possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante:

1. consultazione scritta; o
2. per consenso espresso per iscritto.

L'ASSEMBLEA TOTALITARIA

Pur essendo consigliabile la convocazione secondo le regole e i tempi fissati dallo statuto, è formalmente valida una riunione nella quale l'intera compagine societaria, l'intero organo amministrativo e quello di controllo (ove esistente) si siano riuniti spontaneamente e si dichiarino informati sugli argomenti da discutere e disposti a farlo.

ATTENZIONE: Per le Spa è ammessa l'assemblea totalitaria con la sola partecipazione, oltre che dei soci, della maggioranza dell'organo amministrativo e di controllo (articolo 2366, commi 4 e 5, cod. civ.).

ATTENZIONE: Per le Srl è ammessa l'assemblea totalitaria quando sono presenti tutti i soci, e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti (articolo 2479-bis, comma 5, cod. civ.).



L'assemblea totalitaria appare molto delicata, in quanto rappresenta una sorta di deroga alle regole di funzionamento ordinarie; sarà allora indispensabile raccogliere la conferma dei partecipanti con il consueto foglio presenze.

In ogni caso, si ribadisce che la forma più certa per rendere regolare la riunione (specialmente nelle fattispecie litigiose) è quella della FORMALE CONVOCAZIONE.

Nelle ipotesi di assemblea totalitaria, trattandosi di una riunione non programmata e spontanea, si potrebbe anche dubitare delle validità di eventuali deleghe attribuite a terzi da parte dei soci, proprio per l'assenza della formale convocazione e della conoscibilità dell'ordine del giorno della riunione.

IL REGOLARE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Si rammenta che la regolare manifestazione del diritto di voto è limitata dalla vigente normativa anticiclaggio in particolari fattispecie.

L'amministratore, infatti, a norma dell'articolo 22, D.Lgs. 231/1997, ha l'onere di acquisire la documentazione comprovante la titolarità effettiva dei soci, anche richiedendola direttamente ai medesimi. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo, ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente, rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377, cod. civ., delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

La presenza, nella società, dell'eventuale organo di controllo determina la necessità di verificare l'assolvimento di tale onere, diversamente risultando viziata la manifestazione del voto in occasione dell'approvazione del bilancio.

L'INFORMATIVA SUPPLEMENTARE NELLA NOTA INTEGRATIVA 2021

Rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio richiede che il contenuto di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario vada corredato da una puntuale informativa con funzione esplicativa ed integrativa.

La nota integrativa, documento che fa parte integrante del fascicolo di bilancio, arricchisce infatti, con dettagli scritti e tabelle esplicative, le informazioni di bilancio, completando i dati contabili e spiegando il perché di determinati comportamenti e risultati.

Il suo contenuto è definito dalle seguenti fonti normative:

- articolo 2427 cod. civ. "Contenuto della nota integrativa";
- articolo 2427-bis cod. civ. "Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari";
- altre norme del codice civile diverse dalle precedenti;
- altre disposizioni diverse dal codice civile;

che prescrivono l'informativa da esporre, prevedendo altresì l'esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Con riferimento all'esercizio 2021, nella nota integrativa andrà ovviamente fornita un'adeguata informativa in merito agli effetti in capo alla società del protrarsi della crisi sanitaria ed economica iniziata nel corso dell'esercizio 2020.

Inoltre, a fronte degli interventi e delle deroghe previste dal nostro legislatore per "supportare" il bilancio 2021, la nota integrativa deve fornire un'informativa supplementare nei casi sotto esposti:

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

Le società che si avvalgono della facoltà di non imputare a conto economico nel bilancio 2021 l'intera quota, o una parte soltanto, di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020, convertito dalla L. 126/2020, così come modificato dall'art. 3 comma 5-quinquiesdecies D.L. 30.12.2021 n. 228), devono rendere un'informativa nella nota integrativa in merito a:

1. le ragioni della deroga (la volontà di avvalersi della norma emergenziale al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell'impresa più consona al suo reale valore mitigando in questa maniera l'effetto negativo causato del Covid-19);
2. l'iscrizione e l'importo della corrispondente riserva indisponibile (può trattarsi della destinazione di una quota dell'utile netto d'esercizio, oppure di riserve di utili o altre riserve disponibili già iscritte oppure, in caso di incapienza, del rinvio a valere sugli utili netti degli esercizi successivi);
3. l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio;
4. l'indicazione su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE

Le società che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 D.L. 23/2020, come modificato dall'art. 3 comma 1-ter del D.L. 30.12.2021 n. 228 (convertito dalla L. 25.2.2022 n.15) disapplicano, in caso di perdite d'esercizio emerse in tutto l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, gli obblighi



previsti dal codice civile (articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter) per le perdite che superano un terzo del capitale sociale, entro o oltre il minimo legale, congelandole fino al termine dell'approvazione del bilancio 2026, devono indicarle distintamente in Nota integrativa, finché permangono in bilancio, specificando la loro origine e le movimentazioni intervenute nell'esercizio.

CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA

Il conflitto Russia-Ucraina, iniziato lo scorso 20 febbraio 2022, è un evento che non era prevedibile entro il 31 dicembre 2021 e pertanto è da considerarsi un fatto successivo che non comporta una variazione nei valori di bilancio, ma l'esigenza di riportare un'opportuna ed adeguata informativa in nota integrativa, qualora rilevante.

Pertanto, le imprese che intrattengono significativi scambi con i Paesi più colpiti dal conflitto, dovranno adeguatamente descrivere in nota integrativa l'impatto di tale evento sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società.

Infatti, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n.22-quater c.c., la nota integrativa deve riportare le informazioni riguardanti *"la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio"*.

In aggiunta, nella relazione sulla gestione gli amministratori dovranno dare conto dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta, nonché dell'evoluzione prevedibile della gestione, anche in considerazione delle possibili ricadute sulla società in conseguenza dal conflitto in atto.